

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 23/10/2015 al n. 139820, con la quale il Sig. Faraci Filippo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 23/03/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Faraci Filippo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 23/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2200 del 17/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 28373 dell'11/03/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/04/2020;
- VISTO il DA n. 668 del 03/12/1986, registrato alla Corte dei Conti l'11/02/1987, reg. n. 4, fgl n. 172, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDR n. 4482 del 25/09/1996 con il quale al Sig. Faraci Filippo sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4 e giorni 22;
- VISTO il DDR n. 1804 dell'8/05/1998 con il quale al Sig. Faraci Filippo sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 1 mesi 1 e giorni 2;
- VISTO il DDG n. 4379 del 22/04/2004 con il quale il Sig. Faraci Filippo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Faraci Filippo a decorrere dal 31/03/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/03/2020	34	10	0
Servizio riconosciuto (DDR n. 4482 del 25/09/1996)	4	0	22
Servizio riconosciuto (DDR n. 1804 dell'8/05/1998)	1	1	2
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	24

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/04/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Faraci Filippo, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 17 MAR 2020



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim

Bologna

F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ad interim

Pio Guida

F.to

originale agli atti d'ufficio